

N. 18567/2010 REG.SEN.
N. 08905/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8905 del 2008, proposto da:
Soc Gebart Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Biscotto,
Lucia Scognamiglio, Franca Iuliano, con domicilio eletto presso
Bruno Biscotto in Roma, via G. Pisanelli, 40;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12; Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

nei confronti di

Soc Munus Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe
Campana, Letizia Liverini, con domicilio eletto presso Giuseppe
Campana in Roma, via Archimede 181; Soc Mosaico Srl;

per l'annullamento

- del bando di gara avente ad oggetto : “l’affidamento in concessione dei servizi per la gestione della libreria (punto vendita) e per l’utilizzazione commerciale e la riproduzione dei beni culturali; ai sensi dell’art. 117 c.2 lett. a) e d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., in applicazione della normativa vigente sui c.d. servizi aggiuntivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali” per la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, pubblicato in G.U. – V serie speciale, n. 130 del 7.11.2007;
- della lettera di invito a gara MBAC-BNC-RM PRT DRZ 0006064 del 26.6. 2008;
- del verbale di gara del 25.7.2008, con il quale la commissione aggiudicava provvisoriamente la gara al costituendo RTI con la s.p.a. Munus capogruppo;
- dei verbali di gara del 21, 22 e 23 luglio 2008;
- dei verbali del 20 giugno e 18 luglio;
- del provvedimento dell’8.8.2008, rep. 1-10/08 con il quale il Ministero aggiudicava definitivamente la gara alla soc. Munus;
- dell’atto di concessione e convenzione, ove stipulato, di estremi ignoti;
- di qualsiasi altro atto e/o provvedimento che sia o possa considerarsi presupposto e/o conseguente agli atti e/o provvedimenti come sopra impugnati e con gli stessi sia, comunque, posto in rapporto di correlazione, nonché di tutti gli atti conseguenti e/ o comunque connessi..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le
Attività Culturali e di Soc Munus Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2010 il Cons.
Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato con raccomandata a.r spedita
il 23 settembre 2008 e depositato il successivo 2 ottobre, la ricorrente
soc. Gebart espone che:

- con bando pubblicato sulla G. U. – V serie speciale – n. 130 del
7.11.2007 il Ministero per i beni e le attività culturali indiceva una
gara per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della
libreria (punto vendita) e per l'utilizzazione commerciale e la
riproduzione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. a)
e d) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., della Biblioteca Nazionale
centrale di Roma;
- quale criterio di aggiudicazione veniva indicato quello della “offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito;
a) caratteristiche qualitative del progetto: ponderazione 55; b) misura
in aumento della quota fissa del canone rispetto a quella posta a base

di gara: ponderazione 30; c) misura in aumento della quota percentuale degli introiti rispetto a quella posta a base di gara: ponderazione 15”;

- al punto n. 3 della lettera di invito veniva stabilito che “il progetto dovrà essere redatto secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale e comunque comprendere il modello organizzativo, il disegno qualitativo, complessivo della libreria (sezioni tematiche e/o tipologiche, case editrici, collane editoriali, ecc), le linee di produzione e commercializzazione dell’oggettistica, eventuali altri servizi librari e/o facilitazioni offerti al pubblico”;

- nella seduta del 21.7.2008 la Commissione dava atto che, prima di dare inizio all’apertura dei plichi, la stessa “in base a quanto previsto dal bando di gara, dal capitolato speciale e dal punto 3) della lettera di invito, procede ad individuare gli elementi per la valutazione delle offerte tecniche pervenute...in base ai seguenti elementi rappresentativi delle caratteristiche qualitative del progetto: articolazione del modello organizzativo; articolazione del disegno qualitativo del servizio di libreria; presentazione delle linee di produzione e commercializzazione dell’oggettistica; presenza di eventuali altri servizi librari e/o facilitazioni offerti al pubblico”;

- nella riunione di gara del 22.7.2008 la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche del costituendo RTI con capogruppo Munus s.p.a. e della odierna ricorrente soc. Gepart, riconoscendo alla prima punti 47 ed alla seconda punti 31 per le

ragioni ivi indicate;

- le offerte economiche sono state valutate con punti 34.3 quella della Munus e con punti 45 quella della odierna ricorrente;
- con provvedimento dell'8.8.2008 il Ministero aggiudicava definitivamente la gara al costituendo RTI con la soc. Munus mandataria.

Ritenendo i provvedimenti indicati in epigrafe illegittimi, ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, deducendo al riguardo i seguenti motivi:

- 1) illegittimità del bando di gara e della lettera di invito; violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006; omessa indicazione di una griglia analitica di parametri per la valutazione dell'offerta; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà;
- 2) illegittimità della procedura di gara; violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
- 3) violazione dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006; violazione di principi di buon andamento, trasparenza, par condicio tra imprese concorrenti; eccesso di potere per contraddittorietà degli atti di gara, illogicità manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria;
- 4) eccesso di potere, difetto di motivazione; difetto di istruttoria nella valutazione della congruità dell'offerta risultata aggiudicataria; erroneo impiego della discrezionalità tecnica, macroscopica illogicità ed irragionevolezza.

Con atto notificato tramite raccomandata a.r. spedita il 3 ottobre 2008 e depositato il successivo 8 ottobre la ricorrente ha chiesto, ex art. 25, comma 5, della legge 7.8.1990, n. 241, come modificato dalla legge 11-2-2005, n. 295, l'accertamento e la declaratoria di illegittimità del rifiuto opposto alla richiesta di esibizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica del RTI con capogruppo la soc. Munus.

Si sono costituiti per resistere il Ministero per i beni e le attività culturali e la controinteressata soc. Munus, quale mandante della costituenda ATI con la soc. Mosaico, i quali con successive articolate memorie, hanno eccepito l'infondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. La soc. Munus, inoltre, ha altresì contrastato l'impugnativa proposta dalla ricorrente, ex art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990.

Con memoria del 29.10.2009 la citata ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive.

Con ordinanza collegiale n. 4823/2008, l'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati è stata respinta.

Con ordinanza collegiale n.1538 pubblicata il 23.11.2009, debitamente adempiuta, la Sezione ha richiesto copia autentica dell'offerta tecnica ed economica presentata dalla aggiudicataria A.T.I. con capogruppo Munus e qualsiasi altro documento o notizia utile ai fini della decisione della controversia in esame.

Chiamata all'udienza pubblica di discussione la causa è stata ritenuta

in decisione dal Collegio.

Il dispositivo della presente decisione è stato ritualmente pubblicato ai sensi dell'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

A tal fine, il dovuto approfondimento istruttorio rispetto alla fase cautelare, induce il collegio a ritenere che debba darsi assorbente rilevanza al primo ed al terzo motivo.

____ 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 81 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006 in quanto l'amministrazione, una volta individuato quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa, avrebbe obbligatoriamente dovuto indicare i relativi criteri di valutazione specificando, nel bando di gara o nel capitolato d'onori, la ponderazione relativa attribuita a ciascun elemento e, quindi il peso di ciascuno di essi in termini assoluti e relativi. Ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, il bando avrebbe quindi dovuto indicare anche i sub criteri e i relativi sub pesi e sub punteggi. L'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 impone che la scelta del concessionario avvenga nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato, per cui anche in tali casi è necessario che sia il bando a fissare, con sufficiente specificazione, i limiti per l'attribuzione dei punteggi (l'interessata invoca a tal proposito Tar Toscana, II°

sezione 1 luglio 2008 n. 1717; Tar Emilia-Romagna, Parma 28 maggio 200 n. 315; Consiglio di Stato quarta sezione 12 maggio 2008 n. 2188).

Nel caso di specie il bando di gara si limitava a fornire una ripartizione dei punteggi tra i tre criteri principali, mentre la lettera di invito, del tutto genericamente, indicava quali sub-criteri il “modello organizzativo”, il “disegno qualitativo complessivo della libreria”, le “linee di produzione e commercializzazione l’oggettistica”, gli “eventuali altri servizi librari”, omettendo in tal modo di indicare i relativi punteggi dei sub-pesi.

Ed ancora, la lettera di invito consentiva sub. 3) la possibilità di introdurre “migliorie al servizio” al momento dell’apertura del punto vendita, ma non si preoccupava di indicare il peso attribuito alle migliorie, l’incidenza percentuale delle stesse sul giudizio finale, ed altresì, nel caso della loro non rispondenza alla lex specialis, il loro rilievo in termini negativi.

Di qui l’illegittimità del bando, della lettera di invito di una gara che stata espletata sulla base di criteri generici, del tutto privi di riscontri oggettivi e dei relativi sub-punteggi che non sarebbero stati realmente individuati nemmeno dalla commissione.

L’assunto è fondato.

Con la “Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici”

(G.U.U.E. 1 agosto 2006, n. C 179), la Commissione Europea – richiamando la giurisprudenza sul punto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea-- ha espressamente affermato che:

-- le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi fondamentali del Trattato dell'Unione Europea anche nel caso di aggiudicazione di concessioni di servizi, sebbene tali contratti siano esclusi dalla sfera di immediata applicazione delle direttive comunitarie nel settore degli appalti pubblici;

-- la decisione definitiva di aggiudicazione dell'appalto deve essere conforme alle regole procedurali fissate all'inizio che devono rispettare i principi di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento.

Ha dunque ragione la ricorrente quanto ricorda che, in caso di concessione di servizi, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del decreto legislativo 63/2006, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal trattato dell'Unione Europea di concorrenza, di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento dettati, in via diretta ed autoesecutiva dal Trattato, in quanto -- come peraltro è evidente anche dal secondo "considerando" alla direttiva 2004/18 -- sono ormai espressamente incorporati nel diritto interno dell'evidenza pubblica dall'articolo 27 del Codice dei Contratti.

Perciò contrariamente a quanto vorrebbe l'ATI controinteressata, anche in caso di affidamento della concessione con il sistema

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'obbligo di indicazione dei sub-criteri e dei sub pesi ,è un corollario dei principi comunitari di concorrenza, di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, imparzialità.

In conseguenze, nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di una concessione di servizi con l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice:

-- deve indicare nel bando di gara o nei documenti allegati al medesimo, i criteri di selezione delle offerte, vale a dire le regole che saranno applicate in concreto per la valutazione comparativa delle offerte(cfr. Corte giustizia CE, sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 470);

- non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia anticipatamente portato a conoscenza dei soggetti offerenti. Quindi deve essere reso noto in precedenza ai potenziali offerenti all'atto dell'offerta non solo ogni elemento preso in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche l'importanza relativa dei criteri e parametri di selezione (cfr. Corte giustizia CE, sez. I, 24 gennaio 2008, n. 532);

-- il principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell'obbligo di trasparenza, impedisce infatti che l'amministrazione aggiudicatrice specifichi solo successivamente i coefficienti di ponderazione e sottocriteri per i parametri di aggiudicazione menzionati nel capitolato d'onere o nel bando di gara (cfr. Corte

giustizia CE, sez. I, n. 532 cit.). La Direttiva UE 31 marzo 2004 n. 18 al “46° Considerando” specifica che, per il principio della parità di trattamento e di trasparenza in sede di aggiudicazione degli appalti, si deve di norma “consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa” per questo le amministrazioni aggiudicatrici “devono indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte.

Solo in tal caso, i criteri di aggiudicazione consentono alla stazione appaltante “di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva”.

Il Consiglio di Stato, a tal proposito aveva sottolineato come tale obbligo corrisponde alle finalità “di evitare il pericolo che la commissione possa orientare a proprio piacimento, ed a posteriori, l'attribuzione di tale determinante punteggio e, quindi l'esito stesso della gara, dopo aver conosciuto gli effettivi concorrenti, facendo luogo all'indicazione di sub-criteri di valutazione con un valore potenzialmente discriminatorio fra gli operatori del mercato.” Per questo i sub-criteri ed i sub-pesi devono essere determinati e resi noti, nel loro peso relativo, prima della preparazione delle offerte, se non prima della loro candidatura alla gara” (cfr Consiglio Stato, sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5323).

E' la scelta stessa del ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, cioè di un metodo di calcolo multi criterio, a determinare quindi l'onere per l'amministrazione appaltante di procedere ad una puntuale definizione di criteri, pesi e punteggi che costituiranno il "modello valutativo" (arg. ex Consiglio Stato, sez. V, 8 marzo 2006, n. 1194).

Ciò (come si diceva), è infatti indispensabile per consentire a tutti gli offerenti di aver accesso tutte le informazioni essenziali e necessarie per indirizzare le scelte aziendali degli offerenti e soprattutto al fine di poter escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente derivante dalla indebita (ma sempre possibile) diffusione di notizie al riguardo delle future valutazioni.

Nel caso di specie illegittimamente il bando di gara, al punto IV.1), si limitava a indicare la ripartizione dei punteggi fra i tre "items" principali (Caratteristiche qualitative: 55pt.; aumento canone 30 pt.; aumento introiti 15 pt.); mentre la lettera di invito (al n. 3) indicava i sub-criteri in maniera del tutto generica, senza dare alcuna concreta ed oggettiva indicazione circa il reale significato attribuito alle espressioni quali "il modello organizzativo; ovvero su quali canoni estetici o funzionali avrebbe valutato il disegno qualitativo complessivo della libreria, ovvero la qualità delle linee di produzione e commercializzazione dell'oggettistica, eventuali altri servizi librari.

Né ulteriori approfondimenti o specificazioni sui parametri di

giudizio si rinvengono nel capitolato speciale che, ad es., nel descrivere il modello organizzativo all'art. 5 si limita a richiedere che ogni candidato “descrive le risorse impiegate distinte per competenza...”, (senza dare quindi alcuna qualificazione relativa alla qualità dell'organigramma funzionale operativo).

In altre parole, il Ministero non solo ha ommesso di indicare i pesi ed i punteggi in relazione ai criteri indicati, ma addirittura non si è preoccupato nemmeno di specificare che cosa avrebbe realmente privilegiato in sede di valutazione del “modello organizzativo” o del “disegno qualitativo” ecc. ecc., per poter meglio indirizzare le scelte imprenditoriali dei singoli concorrenti relativamente agli items corrispondenti alle finalità specifiche del committente.

La mancanza della preliminare definizione degli elementi preferenziali di riferimento della valutazione delle offerte, comporta una violazione dei cardini logici e giuridici fondanti il sistema stesso dell'evidenza pubblica.

In definitiva sul punto -- in relazione al combinato disposto dell'art. 27 e dell'art.30 del Codice ed in ossequio ai principi comunitari-- nel caso di affidamento di una concessione di servizi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia i criteri che i sottocriteri -- vale a dire gli elementi concreti ritenuti di maggior pregio in sede di valutazione ed i relativi sub-pesi -- devono necessariamente essere preliminarmente enunciati nel capitolato oneri, nel bando di gara o nella lettera di invito nella loro consistenza

numerica, con una precisa indicazione degli elementi tecnici preferenziali che, primariamente e secondariamente, concorrono a determinare in concreto l'aggiudicazione.

Infine, a corollario di quanto si diceva si deve rilevare che è anche fondato il profilo per cui, in violazione dell'art. 76 del Codice dei Contratti, del tutto illegittimamente gli atti di gara non menzionavano nel capitolato d'onere i requisiti minimi che le varianti stesse avrebbero dovuto rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione, introducendo nel procedimento un ulteriore elemento di assoluta incertezza sui futuri orientamenti della stazione appaltante.

In conclusione, il motivo è dunque fondato e deve essere accolto per cui deve essere dichiarata l'illegittimità degli atti di indizione della gara.

___2. Per ragioni di completezza e di giustizia si deve esaminare anche il terzo motivo, con cui si lamenta che la commissione si sarebbe limitata a richiamare quanto previsto sul punto dalla lettera d'invito e dal bando di gara, senza precisare assolutamente i criteri motivazionali, e senza prefissare assolutamente criteri oggettivi di valutazione e neppure chiarire le ragioni in forza della quale sarebbe intervenuta l'aggiudicazione.

Per la parte ricorrente la procedura di gara, illegittima ab origine, non avrebbe offerto comunque alcun margine di garanzia delle operazioni valutative sotto il profilo della trasparenza e della garanzia

della par condicio. La commissione, senza indicare i criteri motivazionali, si sarebbe limitata semplicemente ad un giudizio dell'offerta tecnica limitandosi ad attribuire dei numeri che, in assenza di criteri, da soli non rendono comprensibile il percorso logico e le ragioni delle singole valutazioni.

L'assunto va accolto.

Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalle precedenti considerazioni, le valutazioni delle offerte appaiono comunque radicalmente illegittime, in quanto:

-- la Commissione non ha definito realmente dei reali sub-criteri, ma si è limitata ad una generica citazione delle espressioni indicate nella lettera di invito. A tutto voler concedere, infatti, l'assegnazione dei punteggi tecnici - tanto più quando siano frutto di apprezzamento tecnico ampiamente discrezionale, caratterizzato da una molteplicità di fattori di valutazione differenziati - avrebbe comunque dovuto essere preceduta dalla fissazione di precisi sottocriteri onde evitare che la commissione valutatrice potesse discrezionalmente modulare l'assegnazione del punteggio interno da attribuire ai singoli fattori (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 02 ottobre 2006, n. 5735). Dunque, la mancata previa fissazione di reali ed oggettivi sub-criteri specifici, da parte della Commissione inficia comunque radicalmente le relative valutazioni per violazione dei principi di imparzialità, par condicio e trasparenza;

-- inoltre tale fittizia fissazione degli elementi di valutazione è

avvenuta in un momento successivo alla presa visione dei nominativi degli offerenti, il che in un settore su mercato del tutto particolare e commercialmente alquanto limitato appare un elemento sintomaticamente rilevante;

-- le attribuzioni dei punteggi ai singoli concorrenti, appaiono poi apoditticamente affidate a valutazioni del tutto estemporanee di elementi non meglio precisati che, del tutto arbitrariamente, appaiono esser stati assunti “a posteriori” come rilevanti. Ad esempio l’offerta che ha avuto il miglior punteggio tecnico (p.47) sarebbe quella “complessivamente molto buona perché rispondente in modo puntuale ed efficace alla specificità della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma” per “... il modello organizzativo, il disegno qualitativo complessivo della libreria, e la presentazione delle linee di produzione e commercializzazione dell’oggettistica” .

Mentre nel caso della ricorrente, l’offerta (cui sono stati attribuiti punti 32) sarebbe stata solo “...sufficiente perché seppur rispondente in generale alle prescrizioni appare mirato solo parzialmente alla specificità della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e ... risulta carente nei dettagli del modello organizzativo”.

L’indeterminatezza dei giudizi non si riflette solo (e tanto) in un generico vizio di motivazione circa gli elementi di prevalenza di una offerta sull’altra, ma appare un fattore oggettivamente sintomatico di un giudizio che, per come è posto, appare assolutamente arbitrario non essendo dato comprendere né in che cosa sarebbe dovuta

consistere la maggiore, o minore, specificità delle singole proposte; e né se (ed in che misura) le differenze tra le due offerte corrispondessero proporzionalmente ai punteggi attribuiti. I giudizi, del tutto apodittici, non consentono di comprendere a quali elementi era stato dato un rilievo decisivo per la valutazione e che cosa giustificasse la notevole differenza di punteggi.

Appare evidente come, nella specie, più che un'attribuzione comparativa dei punteggi, la Commissione abbia fatto luogo ad una sorta di arbitraria cooptazione dell'offerta ritenuta apoditticamente meritevole senza operare una vera e propria scomposizione e comparazione tra le offerte dei singoli elementi.

In altre parole, in assenza di una qualsiasi preliminare predeterminazione del rilievo dei singoli sotto o sub-criteri, la Commissione ha preso visione della consistenza tecnica delle offerte, ed ha attribuito i relativi punteggi ed alla luce della conoscenza delle proposte, si è limitata a far luogo ad aggettivazioni o affermazioni abbastanza generiche senza indicare gli elementi ritenuti decisivi ai fini della preferenza nei punteggi

In conclusione anche il terzo motivo è fondato per l'eccesso di potere, per illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento e violazione delle più elementari regole della par condicio, della valutazione delle offerte.

_____ 3. In conclusione, negli assorbenti profili sopra esaminati, il ricorso è fondato e deve essere accolto e per l'effetto deve essere

pronunciato l'annullamento degli atti di cui in epigrafe.

Le spese possono essere tuttavia compensate tra le parti.

P.Q.M.

___ 1. §. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti nei sensi di cui in motivazione.

___ 2. §. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO